



E-Newsletter

1. Le news del mese pag. 2
2. Commentario e approfondimenti pag. 4
 - Scade il 16 marzo la tassa di cc. gg. sui libri sociali per l'anno 2023 pag. 4
 - Scade il 16 marzo la comunicazione dei crediti gas ed energia pag. 5
 - Nella definizione degli avvisi bonari rientrano anche le liquidazioni Iva pag. 6
 - Chiarimenti sulle misure previste dalla legge di bilancio 2023 inerenti la c.d. *"Tregua Fiscale"* pag. 7
 - *"Rottamazione"* dei ruoli: la richiesta del prospetto informativo pag. 9
 - *Bonus* pubblicità 2023: prenotazioni fino al prossimo 31 marzo pag. 10
 - Nuovo regime *Patent Box*: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate pag. 11
 - Licenziamenti: come cambiano le regole dal 28 febbraio pag. 13
 - Il regime per il 2023 per le prestazioni occasionali pag. 14
3. Principali scadenze dal 16 marzo 2023 al 15 aprile 2023 pag. 16

I. LE NEWS DEL MESE

RESPONSABILITÀ DEL FORFETTAIO SULLA RITENUTA D'ACCONTO

Con risposta a Interpello n. 245 dell'8 marzo 2023 l'Agenzia delle entrate chiarisce che il contribuente in regime forfettario è responsabile per le ritenute d'acconto omesse per errore.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 245 dell'8 marzo 2023)

ATTENZIONE ALLA PACE FISCALE

Possibili ricadute negative sul montante previdenziale per autonomi e professionisti che scelgono di non saldare le mini-cartelle fino a 1.000 euro, questo è quanto evidenziato dalla informativa del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti n. 31 del 7 marzo 2023.

(Cndcec, informativa n. 31 del 7 marzo 2023)

CREDITI IMPRESE NON ENERGIVORE

Chiariti dall'Agenzia delle entrate con risposta a interpello n. 241 del 6 marzo 2023 i parametri iniziali di riferimento in caso di fusione per le imprese non energivore.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 241 del 6 marzo 2023)

TARDIVO INVIO CORRISPETTIVI TELEMATICI

Con provvedimento n. 61196 del 6 marzo 2023 l'Agenzia delle entrate invita i soggetti titolari di partita Iva, per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici, all'adempimento spontaneo con sanzioni ridotte entro il 31 marzo.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 61196 del 6 marzo 2023)

REGISTRAZIONE *ON LINE* DEI PRELIMINARI

Con un comunicato stampa del 1° marzo, l'Agenzia delle entrate informa della possibilità dal 7 marzo di registrare *on line* i contratti preliminari di compravendita con modello RAP. Il servizio si aggiunge a quello di registrazione *on line* dei contratti di comodato.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 1° marzo 2023)

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI

Con avviso del 24 febbraio 2023 il Dipartimento per l'editoria comunica che dal 1° al 31 marzo 2023 è possibile inviare la "Comunicazione per l'accesso" al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l'anno 2023.

(Dipartimento per l'editoria, avviso del 24 febbraio 2023)

PROROGA SMART WORKING PER LAVORATORI FRAGILI E GENITORI CON FIGLI FINO A 14 ANNI

Prorogato fino al 30 giugno 2023 il diritto allo smart working per i lavoratori fragili appartenenti al settore pubblico e privato. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento. Si applica, invece, ai soli lavoratori dipendenti del settore privato il differimento, sempre al 30 giugno, del diritto dei genitori di un figlio minore di anni 14 di rendere la prestazione con modalità di lavoro agile anche in assenza di accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e a condizione che la modalità di lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione da rendere.

(Legge di conversione del decreto Milleproroghe)

DISTACCO TRANSAZIONALE E MODELLO A1

L'ispettorato chiarisce dunque la natura della "*documentazione equivalente*" oggetto di verifica nel corso dell'attività di vigilanza. Il modello A1, infatti, seppure emesso in un periodo successivo all'inizio del distacco, con conseguente efficacia retroattiva, comprova l'avvenuta iscrizione previdenziale, indirizzata agli organi pubblici, consentendo di avere elementi di certezza in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro nello Stato in cui ha sede l'impresa distaccante nonché sui dati del contratto.

(Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare n. 1 del 2023)

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

La legge di conversione del disegno di legge del decreto Milleproroghe interviene nuovamente sui contratti di somministrazione. Nello specifico viene prevista la proroga, dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025, della disposizione che consente all'utilizzatore, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia stato stipulato a tempo determinato, l'impiego in missione del medesimo lavoratore somministrato, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

(Legge di conversione del decreto Milleproroghe)

FONDO NUOVE COMPETENZE 2023

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato un emendamento al decreto Milleproroghe che prevede l'estensione a tutto il 2023 dell'operatività del Fondo Nuove Competenze. La spesa relativa alle ore di formazione, contributi previdenziali e assistenziali inclusi sarà a carico del Fondo Nuovo Competenze, costituito presso l'Anpal (Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.

Per accedere al contributo finanziato, oltre alla stipula degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro è necessario procedere a inviare le domande contenenti i progetti formativi tramite la piattaforma dedicata dell'Anpal.

(Legge di conversione del decreto Milleproroghe)

II. COMMENTARIO E APPROFONDIMENTI

SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2023

Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2023.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro ➔ per la generalità delle società

516,46 euro ➔ per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2023 superiore a 516.456,90 euro

➔ Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Per tutti i soggetti sopra elencati, a esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l'assoggettamento a imposta di bollo nella misura "doppia" (pari a 32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.d.A.;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si ricorda che i libri contabili previsti dal Codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine.

Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non alla apposizione della marca da bollo.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione “Erario” e indicando, quale annualità, il 2023, anno per il quale si versa la tassa.

➔ Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

Sanzioni

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

SCADE IL 16 MARZO LA COMUNICAZIONE DEI CREDITI GAS ED ENERGIA

Con il provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023 l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello per la comunicazione dei crediti energetici e gasetici del secondo semestre 2022. Si tratta di un nuovo adempimento secondo il quale, a pena di decadenza dal beneficio, i beneficiari dei crediti per energia elettrica e/o gas relativi al secondo semestre 2022, devono comunicare una serie di dati per permettere all'Agenzia delle entrate di tenere traccia dei crediti ancora utilizzabili.

Tale comunicazione va effettuata quindi solo se alla data del 16 marzo 2023 residuino importi da compensare. Diversamente il contribuente non avrà alcun obbligo.

In particolare, sarà necessario comunicare:

- il codice identificativo del credito, corrispondente al codice tributo e indicato nella tabella riportata in calce alla presente informativa;
- l'importo della spesa agevolata (casella “Importo di riferimento”);
- l'importo del credito maturato, in base alla percentuale spettante.

➔ Il provvedimento precisa che l'importo del credito maturato nel periodo di riferimento va comunicato al lordo dell'eventuale ammontare già utilizzato in compensazione.

QUADRO A - COMUNICAZIONE DEI CREDITI MATURATI Mod. n.
(compilare un solo rigo per ciascuna tipologia di credito)

Codice fiscale del beneficiario dei crediti	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Codice credito	<input style="width: 85%;" type="text"/>
Importo di riferimento	<input style="width: 50%;" type="text"/> ,00
Importo credito maturato	<input style="width: 50%;" type="text"/> ,00

Riassumendo:

Soggetti obbligati	Beneficiari del <i>bonus</i> energia
Contenuto della comunicazione	Credito del terzo e quarto trimestre 2022 non compensato
Scadenza della comunicazione	16 marzo 2023

➔ Nessuna comunicazione è invece necessaria se il credito è stato ceduto a terzi e solo limitatamente al credito ceduto (se fosse ceduto il solo credito dei mesi di ottobre e novembre e non quello di dicembre per questo ultimo vige comunque l'obbligo di comunicazione in caso di mancata compensazione al 16 marzo 2023).

La comunicazione va trasmessa in via telematica utilizzando la modulistica appositamente approvata.

La mancata comunicazione comporta la perdita del diritto alla fruizione del credito residuo, ovvero l'impossibilità di utilizzare il credito a decorrere dal 17 marzo 2023. Nel caso in cui, in mancanza di comunicazione, si provvedesse ugualmente dal 17 marzo alla compensazione il modello F24 verrà scartato.

Di seguito si riporta la tabella con le percentuali del credito riconosciuto per ciascuna tipologia di agevolazione.

Codice credito	Importo di riferimento	Importo credito maturato
6968	ammontare della spesa agevolata	pari al 25% dell'importo di riferimento
6969	ammontare della spesa agevolata	pari al 25% dell'importo di riferimento
6970	ammontare della spesa agevolata	pari al 15% dell'importo di riferimento
6971	ammontare della spesa agevolata	pari al 25% dell'importo di riferimento
6983	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6984	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6985	ammontare della spesa agevolata	pari al 30% dell'importo di riferimento
6986	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6987	ammontare della spesa agevolata	pari al 20% dell'importo di riferimento
6993	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6994	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6995	ammontare della spesa agevolata	pari al 30% dell'importo di riferimento
6996	ammontare della spesa agevolata	pari al 40% dell'importo di riferimento
6972	ammontare della spesa agevolata	pari al 20% dell'importo di riferimento

NELLA DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI RIENTRANO ANCHE LE LIQUIDAZIONI IVA

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di procedere alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali ai sensi dell'articolo 36-*bis*, D.P.R. 600/1973 e dell'articolo 54-*bis*, D.P.R. 633/1972 (i cosiddetti "avvisi bonari"), con il pagamento della sanzione ridotta al 3% in luogo di quella ordinaria del 10%.

Tale definizione è consentita:

- per le contestazioni relative alle annualità in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, ricevute nel 2022 per le quali il termine di pagamento non era ancora scaduto al 1° gennaio 2023, nonché per le comunicazioni relative alle medesime annualità, recapitate dal 1° gennaio 2023;
- per le contestazioni ricevute prima del 1° gennaio 2023, che a tale data erano già oggetto di rateazione non decaduta, in questo caso indipendentemente dall'annualità.

Il pagamento di tali avvisi, definiti in maniera agevolata, può avvenire in 20 rate trimestrali; per la definizione delle rateazioni in corso è possibile estendere il piano di rateazione, dalle precedenti 8 rate, a 20 rate trimestrali.

Gli avvisi di contestazione Iva

Con la risoluzione n. 7/E/2022 l'Agenzia delle entrate è intervenuta per estendere il perimetro applicativo della definizione agevolata; in particolare, in tale documento si è affermato che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni in commento anche le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (le cosiddette Lipe), di cui all'articolo 21-*bis*, D.L. 78/2010. L'Agenzia delle entrate precisa infatti che, malgrado non si tratti formalmente di liquidazioni automatizzate delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 54-*bis*, D.P.R. 633/1972, le sanzioni applicabili così come le modalità di pagamento sono nella sostanza le medesime.

Conseguentemente, afferma l’Agenzia delle entrate, è egualmente possibile fruire della definizione agevolata al 3% prevista dalla Legge di Bilancio, compresa la possibilità di ricalcolo degli avvisi di irregolarità già oggetto di rateazione e non decaduti.

Per le modalità con le quali procedere alla definizione agevolata si applicano le regole previste per la definizione degli avvisi bonari.

CHIARIMENTI SULLE MISURE PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2023 INERENTI LA C.D. “TREGUA FISCALE”

Con la pubblicazione della circolare n. 2 del 27 gennaio 2023 e della successiva risoluzione n. 6 del 14 febbraio 2023, l’Agenzia delle entrate ha specificato le caratteristiche e istituito i codici tributo necessari per la definizione delle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2023:

- regolarizzazione delle irregolarità formali (articolo 1, commi da 166 a 173, L. 197/2022);
- ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (articolo 1, commi da 174 a 178, L. 197/2022);
- adesione e definizione agevolate degli atti del procedimento di accertamento (articolo 1, commi da 179 a 185, L. 197/2022);
- definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 1, commi da 186 a 205, L. 197/2022);
- conciliazione agevolata delle controversie tributarie (articolo 1, commi da 206 a 212, L. 197/2022);
- rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (articolo 1, commi da 213 a 218, L. 197/2022);
- regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate derivanti da acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (articolo 1, commi da 219 a 221, L. 197/2022).

Nella tabella seguente si commentano i principali chiarimenti pubblicati dall’Agenzia delle entrate.

Tipologia	Chiarimenti
<p>Regolarizzazione delle irregolarità formali</p>	<p>È possibile regolarizzare le infrazioni, le irregolarità, e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale commesse entro il 31 ottobre 2022, purché le stesse non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell’iva, dell’Irap, delle imposte sui redditi, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti di imposta. Vi rientrano a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la presentazione di dichiarazioni redatte non conformemente ai modelli approvati; - l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva; - l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat; - l’irregolare tenuta o conservazione delle scritture contabili; - l’omessa, incompleta o inesatta presentazione della dichiarazione di inizio o variazione attività; - l’erronea compilazione della dichiarazione di intento che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione; - l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema TS; - l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca; - in assenza di frode, la detrazione dell’iva erroneamente applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un

	<p>errore di aliquota, comunque assolta dal cedente o prestatore;</p> <ul style="list-style-type: none"> - in assenza di frode, l'irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile; - l'omesso esercizio dell'opzione sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale adottato; - la mancata iscrizione al Vies. <p>Con il provvedimento n. 27629/2023 dell'Agenzia delle entrate sono state definite le modalità di versamento delle somme dovute. La risoluzione n. 6/E/2023 dell'Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo TF44 per il versamento delle somme in argomento.</p>
Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie	<p>Trattasi di una forma di ravvedimento operoso speciale, che prevede la possibilità di regolarizzare esclusivamente le violazioni concernenti le dichiarazioni presentate relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti (con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili). La risoluzione n. 6/E/2023 dell'Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo da TF45 a TF56 per il versamento delle somme in argomento.</p>
Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento	<p>Sono definibili in via agevolata quattro casistiche: gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, gli accertamenti con adesione relativi a inviti al contraddittorio notificati entro il 31 marzo 2023, gli accertamenti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e gli accertamenti notificati fino al 31 marzo 2023.</p>
Definizione agevolata delle controversie tributarie	<p>La definizione agevolata consente di definire le controversie in cui è parte l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio.</p> <p>Con il provvedimento n. 30294 del 1° febbraio 2023 dell'Agenzia delle entrate è stato approvato il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie e sono stati definiti modalità e termini per il versamento. La risoluzione n. 6/E/2023 dell'Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo da TF20 a TF26 per il versamento delle somme in argomento.</p>
Conciliazione agevolata delle controversie tributarie	<p>La disposizione è applicabile in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie e riguarda le liti pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi.</p>
Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione	<p>La disposizione è applicabile in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie e riguarda le controversie pendenti in Cassazione al 1° gennaio 2023 in cui è parte l'Agenzia delle entrate.</p>

<p>Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate derivanti da acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale</p>	<p>Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate la regolarizzazione dell’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, di reclamo o mediazione, nonché degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni avviene mediante il versamento integrale della sola imposta.</p> <p>La risoluzione n. 6/E/2023 dell’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo da TF40 a TF43 per il versamento delle somme in argomento.</p>
---	--

“ROTTAMAZIONE” DEI RUOLI: LA RICHIESTA DEL PROSPETTO INFORMATIVO

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di pagare in maniera agevolata i ruoli a carico dei contribuenti. Aderendo a tale definizione, tramite presentazione di apposita istanza telematica entro il prossimo 30 aprile, è possibile ottenere 2 vantaggi:

- significativa riduzione degli importi dovuti, in quanto vengono sgravate le sanzioni amministrative, gli interessi compresi nei carichi, gli interessi di mora e i compensi di riscossione, laddove presenti;
- pagamento in 18 rate trimestrali a partire dal prossimo 31 luglio, ricordando comunque che le prime due rate saranno pari ciascuna al 10% del complessivo importo dovuto. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2% annuo.

Il prospetto informativo

Con precedente informativa si è dato conto dell’apertura del canale per la presentazione delle istanze di definizione, utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito *internet* dell’agente della riscossione:

A tal fine vi sono 2 procedure:

- una dedicata ai soggetti che non presentano credenziali di accesso,
- una seconda per i soggetti in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns (questa seconda decisamente più agevole e immediata).

Con analoghe modalità, dallo scorso 15 febbraio è possibile anche richiedere il cosiddetto “*prospetto informativo*”, che indica i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata.

Il documento contiene l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere “*definiti*” e l’importo dovuto aderendo all’agevolazione.

Nel prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione che l’agente della riscossione comunicherà, entro il 30 giugno 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.

On-line in area riservata

Richiedi il Prospetto informativo direttamente dall’**area riservata** con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi. Ricorda di inserire l’indirizzo e-mail per ricevere il Prospetto.

[Accedi all’area riservata](#)

On-line in area pubblica

Richiedi il Prospetto informativo compilando il **form** e allegando la [documentazione di riconoscimento](#). Ricorda di inserire l’indirizzo e-mail per ricevere il Prospetto.

[Vai al servizio](#)

La richiesta del prospetto è come di seguito articolata:

- se viene effettuata la richiesta in area riservata sarà possibile visualizzare immediatamente una schermata con la conferma che la richiesta è stata presa in carico. Normalmente nelle successive 24 ore verrà recapitata una e-mail all'indirizzo indicato con il *link* per scaricare il prospetto entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del *link*). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il *download*;
- se viene effettuata la richiesta in area pubblica (senza credenziali di accesso) l'iter è più complesso. Prima di tutto il contribuente riceve una prima e-mail con il *link* da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il *link* non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata. Dopo la convalida, una seconda e-mail indicherà la presa in carico della richiesta e i suoi riferimenti identificativi. Infine, se la documentazione di riconoscimento allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con il *link* per scaricare il prospetto informativo entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del *link*). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il *download*.

Si evidenzia che la richiesta del prospetto informativa non costituisce adesione ma si tratta unicamente di una verifica degli importi agevolabili; per fruire della rottamazione dei ruoli occorre successivamente presentare apposita istanza entro il 30 aprile.

BONUS PUBBLICITÀ 2023: PRENOTAZIONI FINO AL PROSSIMO 31 MARZO

Con una nota pubblicata sul proprio sito web il Dipartimento per l'Informazione e l'editoria ha ricordato che fino al prossimo 31 marzo 2023 sarà possibile presentare le comunicazioni (la c.d. prenotazione) per l'accesso al credito d'imposta investimenti pubblicitari (c.d. "*bonus pubblicità*") di cui all'articolo 57-bis, comma 1-*quinquies*, D.L. 50/2017, in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel corso dell'anno 2023.

Come fare la domanda

- Per accedere al *bonus* pubblicità 2023 è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "*Servizi per*" alla voce "*Comunicare*", accessibile previa autenticazione con Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Carta nazionale dei servizi (Cns) o Carta d'identità elettronica (Cie).
- Nessun documento dovrà essere allegato all'istanza (ad esempio contratti, fatture, documenti d'identità o attestazioni) mentre il beneficiario sarà comunque tenuto a conservare e ad esibire la documentazione a richiesta dell'Amministrazione finanziaria.
- In esito alla presentazione delle "*Comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta*", il Dipartimento per l'Informazione e l'editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell'imposta con l'indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Sotto il profilo soggettivo il c.d. "*bonus pubblicità*" può essere fruito sia da imprese che da lavoratori autonomi ma anche da enti non commerciali che hanno effettuato in questi mesi o effettueranno nella restante parte del 2023 gli investimenti pubblicitari agevolabili. Quanto agli aspetti oggettivi dell'agevolazione il *bonus* pubblicità 2023 presenta delle novità rispetto a quello determinato nel 2022, che di seguito si vanno a riportare nella tabella che segue.

Le regole per l'anno 2023

- Viene ripristinato il “*regime agevolativo ordinario*”, con il credito d'imposta concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati e il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente, quale requisito per accedere all'agevolazione.
- non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

Nel ricordare che il bonus in commento rientra nella disciplina degli aiuti “*de minimis*” e che lo stesso viene considerato un “*aiuto di stato*” soggetto alla disciplina del “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato*” di cui all'articolo 10, D.M. n. 155 del 31 maggio 2017, occorre evidenziare che detto bonus spetta in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili (non varrà, tuttavia, l'ordine cronologico di presentazione delle domande ma – nel caso di risorse insufficienti – si procederà alla ripartizione delle risorse disponibili in percentuale considerando tutte le domande validamente presentate).

L'adempimento a consuntivo

Allo stato attuale, e quindi salvo proroghe, le istruzioni prevedono che dal 9 gennaio 2024 al 9 febbraio 2024 i soggetti che hanno inviato la domanda dovranno successivamente inviare la “*Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati*”, per attestare gli investimenti effettivamente realizzati nel 2023.

A seguire verrà pubblicato sul sito *web* del Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Il credito di imposta attribuito al contribuente, infine, potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale nel modello di pagamento F24 (indicando il codice tributo “6900”) esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi.

NUOVO REGIME *PATENT BOX*: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle entrate, con **la circolare n. 5/E/2023 e il provvedimento prot. 52642 del 24 febbraio 2023**, ha fornito chiarimenti e introdotto modifiche alla nuova disciplina *patent box*, di cui all'articolo 6, D.L. 146/2021 e s.m.i.

Nuovo regime Patent Box

L'attuale *patent box* è un regime agevolativo opzionale che consente, al soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico di brevetti industriali, disegni e modelli e software protetti da *copyright*, di beneficiare di una deduzione fiscale, ai fini Irpef/Ires e Irap, maggiorata del 110% in relazione alle spese sostenute per la ricerca e sviluppo dei beni immateriali impiegati, direttamente o indirettamente, nelle attività d'impresa.

Periodo di applicazione

La circolare chiarisce che il nuovo *patent box* può essere applicato **a partire dal periodo d'imposta in corso al 22 ottobre 2021**, data di entrata in vigore del D.L. 146/2021. Per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dunque, il nuovo regime *patent box* si applica a partire dal periodo d'imposta 2021, mentre per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno a partire dal periodo d'imposta in corso al 22 ottobre 2021.

Transito dal vecchio al nuovo regime

La circolare chiarisce che i contribuenti che intendono transitare dal vecchio al nuovo regime devono **comunicare la rinuncia alla procedura di accordo preventivo tramite Pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno** all'Ufficio delle Entrate presso il quale la procedura è pendente, purché non sia stato ancora sottoscritto l'accordo con l'Agenzia e anche qualora il contribuente abbia presentato istanza di rinnovo di un accordo preventivo già sottoscritto.

È fatta salva la possibilità di permanere nel precedente regime di *patent box*, a condizione che sia stata validamente esercitata un'opzione relativa ai periodi d'imposta antecedenti al 2021.

Soggetti beneficiari

Tra i chiarimenti da segnalare sotto il profilo soggettivo ci sono i seguenti:

- l'accesso all'agevolazione comporta l'utilizzo diretto o indiretto dei beni agevolabili nell'attività d'impresa, dunque, **non si può considerare "utilizzato" un bene per il quale è stato ottenuto un titolo di privativa industriale ma che non è impiegato nei processi aziendali**;
- possono accedere al nuovo regime *patent box* anche i contribuenti che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza o *sub licenza (licenziatari)* che conferisca loro il diritto allo sfruttamento economico, previo sostenimento di tutti i costi, assunzione dei rischi e titolarità dei risultati e nel rispetto di ogni requisito di Legge;
- possono accedere all'agevolazione **i consorzi o le imprese consorziate**, a seconda che il consorzio effettui autonomamente attività di R&S o che riaddebiti i costi sostenuti alle consorziate;
- nel caso di **contratti di rete**, possono accedere al nuovo *patent box* le imprese aderenti (in caso di rete-contratto) oppure la rete (in caso di rete-soggetto).

Attività rilevanti

La circolare, recependo il contenuto della risposta a interpello n. 159 del 24 gennaio 2023, conferma che i c.d. **costi pass through**, sostenuti da parte di una società del gruppo per prestazioni rese da soggetti terzi, inerenti ad attività di R&S rilevanti e meramente riaddebitati all'investitore sono agevolabili fino a concorrenza dell'ammontare degli stessi. Il provvedimento ha inoltre esteso l'ambito territoriale delle attività da cui originano le spese di R&S ai Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni ai sensi del D.M. 4 settembre 1996.

Attività rilevanti ai fini del meccanismo premiale

Per quanto riguarda i disegni e modelli la circolare precisa che i **disegni e modelli non registrati** sono agevolabili a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di prima divulgazione al pubblico, il meccanismo premiale, che consente di recuperare i costi sostenuti fino all'ottavo periodo d'imposta precedente, è possibile soltanto dal momento in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale mediante registrazione.

Per quanto riguarda i **software protetti da copyright**, è possibile beneficiare del meccanismo premiale a partire dal periodo di imposta in corso alla **data di registrazione del bene presso la Siae** o presso altri enti o organismi pubblici, purché la registrazione produca effetti equivalenti a quella effettuata presso la Siae.

Infine, la circolare precisa che **il primo periodo d'imposta nel quale è possibile usufruire dell'agevolazione è quello di effettivo utilizzo del bene immateriale**, che potrebbe anche essere successivo a quello in cui è stato ottenuto il titolo di privativa industriale.

In tal caso la maggiorazione si applica ai costi sostenuti negli otto periodi d'imposta precedenti a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale.

Termini di esercizio dell'opzione

L'accesso al nuovo regime *patent box* è subordinato all'esercizio di un'opzione, da comunicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce.

La circolare precisa che **l'opzione può essere esercitata anche tardivamente**, nella dichiarazione presentata **entro 90 giorni dal termine ordinario**, sia essa configurabile come *"dichiarazione tardiva"* oppure come *"dichiarazione integrativa/sostitutiva"* di quella già trasmessa nei termini.

L'opzione può essere, inoltre, esercitata anche avvalendosi della c.d. *"remissione in bonis"* ex articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate precisa, al punto 11.2, che **per il primo periodo d'imposta di applicazione del nuovo regime la firma elettronica con marca temporale sulla documentazione idonea, ai fini di godere della c.d. "penalty protection", può essere apposta entro 6 mesi** dalla data di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi, ivi intendendosi anche la data di presentazione della tardiva o integrativa/sostitutiva.

Cumulo col credito d'imposta R&S

La circolare, confermando la **cumulabilità tra nuovo *patent box* e credito d'imposta R&S ex L. 160/2019** (quest'ultimo in vigore a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020), stabilisce che il risparmio fiscale da *patent box* rappresenta una *"sovvenzione"* e come tale deve essere dedotto dalla base di calcolo del credito d'imposta R&S in base alla c.d. *"regola della nettizzazione dei costi"*.

In caso di applicazione del nuovo regime *patent box* ai medesimi costi che hanno concorso al credito R&S dei periodi 2020 e seguenti, è necessario provvedere al ricalcolo dei crediti per tener conto della *"sovvenzione"* *patent box* e alla relativa **restituzione, senza sanzioni e interessi, di quanto eventualmente già fruito in eccesso.**

LICENZIAMENTI: COME CAMBIANO LE REGOLE DAL 28 FEBBRAIO

Dal 28 febbraio 2023 è stata modificata la procedura per il ricorso al giudice del lavoro in materia di licenziamenti. La riforma del processo civile abroga espressamente il rito Fornero e la sua doppia fase in primo grado, sostituendolo, per le impugnazioni dei licenziamenti con le quali si richiede la reintegrazione nel posto di lavoro, con un nuovo tipo di procedimento, tendenzialmente più snello e privo delle rigidità del precedente, per soddisfare, almeno nelle intenzioni del legislatore, le esigenze di celerità connesse alle decisioni di questo genere.

Il rito Fornero, applicabile soltanto ai licenziamenti disciplinati dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, implicava che la domanda potesse riguardare soltanto la legittimità del licenziamento e null'altro. Inoltre, il procedimento prevedeva lo svolgimento di due fasi in primo grado davanti allo stesso giudice del lavoro:

- una prima c.d. sommaria, introdotta con sostanziale libertà di forma degli atti e tempi, nelle intenzioni del legislatore, brevi;
- una seconda, eventuale, ma di fatto esercitata pressoché nella maggior parte dei casi, a cognizione piena, sempre davanti al giudice del lavoro.

Dal 28 febbraio 2023 è abrogato il rito Fornero, in favore di un procedimento potenzialmente davvero snello e celere, privo come appare della macchinosità bifasica di quello e delle rigidità dell'ambito di competenza per materia individuato. Ciò in favore di un significativo margine di discrezionalità - *rectius*, razionalità - assegnato al giudice del lavoro.

Il nuovo procedimento per le controversie in materia di licenziamento si applica a tutte le controversie nelle quali con l'impugnazione del provvedimento espulsivo è proposta domanda di reintegrazione, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto. La caratteristica fondamentale delle novità introdotte per il nuovo rito per i licenziamenti con il quale si chiede la reintegrazione, è rappresentata dal

perseguimento della celerità dei tempi del giudizio. Da ciò l'indicazione del carattere prioritario delle controversie e la previsione della possibilità per il giudice di ridurre i termini del procedimento fino alla metà. Si tratta dell'assegnazione di un esercizio di discrezionalità in capo al giudice che può ridurre i termini fino alla metà. Potrà operare in tal senso tenendo conto delle circostanze esposte nel ricorso senza che perciò la riduzione predetta sia obbligatoria, né nella sua applicazione, né nella sua misura, fissata al massimo - ma non necessariamente - nella metà di quella ordinaria prevista dal codice di rito. Esercitata tale facoltà dal giudice, conseguono due momenti di automaticità, rappresentati dal limite del termine tra la data della notificazione del ricorso e quella della udienza di discussione, che non può essere inferiore a 20 giorni, e dal termine per la costituzione del convenuto o del terzo chiamato, ridotto alla metà.

IL REGIME PER IL 2023 PER LE PRESTAZIONI OCCASIONALI

La legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha rivisto alcune regole riguardanti le prestazioni occasionali e introdotto per il biennio 2023/2024 una nuova tipologia contrattuale, definita prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato.

Le aziende che possono utilizzare lavoratori occasionali sono quelle che hanno sino a 10 dipendenti a tempo indeterminato ed è aumentato il limite economico (compenso) annuale che può essere erogato dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori: 10.000 euro.

Gli altri limiti restano invariati:

- 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- 2.500 euro per prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Il lavoro occasionale può essere applicato anche alle prestazioni svolte nell'ambito delle attività di cui al codice ATECO 93.29.1, discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

Viene vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese del settore agricolo.

Viene prevista, la possibilità di instaurare per il biennio 2023-2024, prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a Tempo Determinato, a condizione che l'attività sia di natura stagionale. Le aziende agricole devono essere in regola con l'applicazione del CCNL e dei contratti collettivi provinciali e la durata non può essere superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, in un arco contrattuale massimo di 12 mesi.

Riguardo ai prestatori essi possono essere:

- soggetti che non hanno avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti l'instaurazione del rapporto (ad eccezione dei pensionati);
- disoccupati (che hanno presentato la DID);
- percettori della NASPI o della DIS-COLL;
- percettori del reddito di cittadinanza;
- percettori di ammortizzatori sociali;
- pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- giovani under 25;
- studenti scuola superiore (compatibilmente con gli impegni scolastici);
- studenti universitari (in qualunque periodo dell'anno);
- detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Al rapporto di lavoro si applicano le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato.

Il datore di lavoro, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, dovrà acquisire un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva.

Prima dell'inizio della prestazione va fatta la comunicazione obbligatoria al Centro per l'Impiego che a tal scopo, il Ministero del Lavoro ha aggiornato l'UNILAV.

È inoltre un adempimento obbligatorio del datore di lavoro l'iscrizione dei lavoratori nel Libro Unico del Lavoro che può avvenire in un'unica soluzione, fermo restando che i compensi possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.

Il compenso va erogato, direttamente dal datore di lavoro, con modalità tracciabile, sulla base della retribuzione stabilita dal CCNL e dai contratti provinciali di lavoro, stipulati dalle OOSS comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

È esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato, entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile (1° gennaio - 31 dicembre).

Inoltre, è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

Per quanto riguarda l'aspetto contributivo il datore di lavoro effettua all'INPS, il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale dovuta sui compensi erogati con l'aliquota determinata per i territori svantaggiati, dovrà essere effettuata (secondo modalità stabilite dall'INPS e dall'INAIL) entro il 16 del mese successivo al termine della prestazione.

III. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO 2023 AL 15 APRILE 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 marzo 2023 al 15 aprile 2023, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE

16
marzo

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di novembre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di novembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Tassa annuale vidimazione libri sociali

Scade il termine per le società di capitali per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell'imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l'entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2023 sia superiore a 516.456,90 l'imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro.

Versamento saldo Iva annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2022, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva. Il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.

	<p>ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p>Certificazione unica Scade l'invio telematico da parte dei sostituti di imposta della Certificazione Unica relativa ai redditi 2022. Scade anche il termine per la consegna della certificazione ai percettori.</p> <p>Cupe Ultimo giorno utile per consegnare ai soci (o agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto) la certificazione degli utili/dividendi corrisposti nel 2022 dalle società di capitali.</p> <p>Invio dati per dichiarazione precompilata Entro oggi scade l'invio telematico dei dati per la dichiarazione precompilata ai fini della predisposizione del modello Redditi PF 2023 o 730/2023, da parte dei soggetti obbligati.</p> <p>CADIPROF – Versamento contributi CASAGIT – Denuncia e versamento contributi INPGI – Denuncia e versamento contributi lavoro dipendenti INPS – Versamento contributi Gestione Separata INPS – Versamento contributi lavoro dipendente INPS – Versamento contributi TFR al Fondo di tesoreria INPS EX-ENPALS – Imposta sugli intrattenimenti INPS EX-ENPALS – Versamento contributi mensili LIBRO UNICO DEL LAVORO – Registrazione (Scadenza prorogata fino a fine mese, ai sensi dell'art. 40, c. 4, L. 214, di conversione al D.L. 201/2011).</p>
<p>20 marzo</p>	<p>Versamento contributi Enasarco Scade oggi il termine per il versamento da parte della casa mandante dei contributi Enasarco relativi al quarto trimestre 2022.</p> <p>LAVORATORI SOMMINISTRATI – Comunicazione da parte delle agenzie interinali, delle assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni dei lavoratori assunti nel corso del mese precedente.</p>
<p>27 marzo</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p> <p>ENPAIA – Versamento dei contributi previdenziali relativi alle retribuzioni corrisposte agli impiegati agricoli nel mese precedente e contestuale presentazione della rispettiva denuncia contributiva.</p>
<p>31 marzo</p>	<p>Comunicazione telematica spese per interventi edilizi oggetto di opzione Ultimo giorno utile per la comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate delle spese sostenute nel 2022 per interventi edilizi sugli immobili oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.</p> <p>Comunicazione spese sostenute sulle parti comuni degli edifici condominiali Ultimo giorno utile per la comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate da parte degli amministratori di condominio delle spese sostenute nel 2022 sulle parti comuni degli edifici condominiali.</p>

Credito di imposta spese di pubblicità

Scade oggi il termine per l'invio telematico della prenotazione dell'agevolazione per le spese sostenute o da sostenere nel 2023.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.

Modello EAS

Scade oggi l'invio del modello EAS per comunicare le variazioni intervenute nel 2022.

FIRR

Scade oggi il versamento per le case mandanti della quota destinata al Fondo indennità risoluzione rapporto relativo al 2022.

ARTIGIANI E COMMERCianti – Maggiorazione contributiva

PROFESSIONISTI – Maggiorazione contributiva

DOMANDA CIGO EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI:

presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente

DIRIGENTI – Fasi – Versamento dei contributi integrativi relativi al trimestre in corso per i dirigenti di aziende industriali.

INPS – Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)

INPS EX-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata

INAIL – Invio delle denunce riguardanti le retribuzioni imponibili relative all'anno precedente

COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORI USURANTI – Trasmissione del modello LAV_US al Ministero del Lavoro con riguardo a lavoratori impegnati nel *"lavoro a catena"* e nel *"lavoro notturno"*

Contatti

Ana Maria Aparaschivei, Administrative Assistant
ana.aparaschivei@mazars.it

Gladys Pala, Administrative Assistant
gladys.pala@mazars.it

Mazars è una partnership internazionale e integrata, specializzata in revisione, contabilità, consulenza e servizi legali e fiscali*. Operando in oltre 90 paesi e territori in tutto il mondo ci affidiamo alle competenze di 44.000 professionisti – 28.000 nella partnership Integrate di Mazars e 16.000 nella Mazars North America Alliance – per assistere clienti di tutte le dimensioni ad ogni fase del loro sviluppo.

*dove consentito dalle leggi vigenti del paese

www.mazars.it

E-Newsletter è pubblicato da Mazars Italia. L'obiettivo di questa pubblicazione è quello di informare gli utilizzatori degli sviluppi in ambito contabile. E-Newsletter non può in alcun modo essere associato, in tutto o in parte, a un'opinione emessa da Mazars Italia. Nonostante l'attenzione meticolosa nella predisposizione di questa pubblicazione, Mazars Italia non può essere ritenuta responsabile di qualsiasi errore o emissione contenuto in E-Newsletter. La redazione di questa edizione è stata completata il 14 Marzo 2023.

© Mazars - Tutti i diritti riservati